LEGISLATURA XVI — 2ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 8 DICEMBRE 1888

grare i nostri contadini, si potrebbe con l'onorevole relatore rispondere: " sta benissimo; ma se vogliamo far concorrenza al Brasile spendiamo altrettanto per farli rimanere. n

Ma, prescindendo da ciò, è certo che tutti questi uffici nuovi (che procedono da un indirizzo nuovo, impresso dalla nuova legge all'azione governativa sulla emigrazione, da un indirizzo in contradizione con quello che ha prevalso finora nelle nostre amministrazioni) non possono esercitarsi, nè possono operare efficacemente se non fanno capo a un cervello solo, se tutte le informazioni che vengono sulle condizioni degli emigranti sugli atti degli agenti e le loro conseguenze, non sono elaborate da una testa sola, se una persona sola non ha tutta la necessaria responsabilità del bene e del male che accade, se non c'è una persona sola a cui far capo così per tutti i reclami, come per tutto quello che può occorrere in questa materia.

Non si tratta qui di un Codice penale dove da un lato c'è la definizione di un fatto, e dall'altro lato l'accertamento legale del fatto stesso: onde non si ha che mettere il fatto avvenuto accanto alla definizione, vedere se quello corrisponde a questa, e condannare od assolvere.

Qui si tratta di una legge di previdenza in cui gli elementi di fatto devono essere raccolti con una iniziativa molto attiva: bisogna che fondamento dell'applicazione della legge sia, specialmente nei primi tempi, una curiosità anche un po' indiscreta su quello che accade, non solo in Italia, ma in tutta la superficie del globo.

Ora affidare tutto questo gravissimo còmpito qua ad un console, là ad un prefetto, altrove ad un delegato di pubblica sicurezza credo sia lo stesso che voler far rimanere la legge lettera morta.

Se volete solamente mettere questa legge nella collezione ufficiale così per dare una buona pa rola a tutti questi seccatori che vengono a parlare dell'emigrazione e delle classi sofferenti ecc., allora fate pure; ma se si vuole realmente che questa legge abbia un pratico risultato, io credo che sia impossibile farla senza creare l'organo di cui ho proposto la creazione. Ed ho tanto più fiducia che questa mia proposta sarà accettata, in quanto che ho visto, con molto piacere, come già la Commissione si è dichiarata ieri in suo favore.

Spero di essere stato breve se non altro.

Presidente. L'onorevole Badaloni ha facoltà di parlare.

Badaloni. Poche e brevi osservazioni. Se gli

emendamenti che saranno portati a questo disegno di legge non ne modificheranno profondamente il concetto e la portata, dal tenore di quest'articolo principalmente dipenderà, a mio modo di vedere, se la legge avrà significazione o meno di liberalità, se essa riescirà negazione o affermazione del diritto di emigrare.

Ma prima di entrare in argomento, mi sia consentito, di rivolgermi all'onorevole De Zerbi che ieri, nella splendida ed eloquente difesa fatta di questo disegno di legge, dichiarò di rispondere con una cortesia, della quale io lo ringrazio, alla scortesia della mia affermazione, che questo disegno di legge non servisse che ad ingrossare il numero delle cattive leggi.

La mia affermazione potè essere così franca da parer rude, ma era certo informata a quello stesso spirito di gentilezza, che, malgrado la durezza della frase, doveva dettare le parole dell'onorevole De Zerbi.

Venendo all'esame dell'articolo, è certo che se questo venisse approvato dalla Camera, così com'è proposto dalla Commissione, la facoltà di emigrare sarebbe vincolata non solo agli obblighi fatti ai cittadini dalle leggi civili e militari, ma vi si aggiungerebbe una clausola restrittiva, che nelle stesse leggi militari attualmente non esiste.

Infatti il regolamento per l'applicazione della legge sul reclutamento, agli articoli 619, 620 e seguenti, stabilisce che il soldato in congedo illimitato, il quale voglia seguire la famiglia che emigra o da particolari ragioni sia indotto ad emigrare, non ha che a rivolgersi al sindaco del suo comune, il quale, se il richiedente è di buona condotta e se le ragioni da lui addotte sono vere, provoca col suo atto d'assenso il nulla osta delle autorità militari al conseguimento del passaporto per l'estero.

Ben diversamente andrebbero le cose se questo articolo avesse ad essere convertito in legge; perchè impedire, come col secondo capoverso di questo articolo si fa, ai militari di prima e seconda categoria, appartenenti all'esercito permanente ed alla milizia mobile, di recarsi all'estero, se non ne abbiano ottenuta licenza dal ministro della guerra, non è solamente restringere, non solamente sottomettere all'eventualità della concessione o del diniego ministeriale la libertà di emigrare, ma è addirittura mutilarla.

E chi lo afferma, o signori, oltre all'esperienza di questi ultimi tempi, come or ora dirò, è quello stesso dispaccio, quella stessa circolare dell'onorevole ministro della guerra ai comandanti di distretto in data del 23 marzo ultimo scorso, che